

BURC n° 08 del 04 febbraio 2002

COMUNE DI BONEA - (Provincia di Benevento) - **Modifica Statuto - Modifiche agli articoli 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 35 e 39 dello Statuto Comunale approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 9 giugno 2001 (Vistata dal CORECO di Benevento in data 19.6.2001 con decisione di P.A. - Pubblicato all'Albo Pretorio il 27 giugno 2001 e per trenta giorni consecutivi).**

ART. 9

Sessioni e convocazione

- 1 - L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto mediante dichiarazione scritta; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 12 (dodici) ore dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 12 ore prima dell'orario in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 10

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Medesima facoltà è attribuita alla giunta Comunale con l'obbligo di riferirne al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presente all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello Stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 14

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo Stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco è membro del rispettivo consiglio e ne ha la presidenza.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. A tale fine egli nomina i responsabili degli uffici e dei servizi definendo gli incarichi dirigenziali secondo le modalità di cui all'art. 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000, del presente Statuto e dei Regolamenti di attuazione. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dopo aver sentito, per un parere obbligatorio ma non vincolante, i capigruppo consiliari, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché della Commissione edilizia.

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano. In casi di emergenza connessi al traffico e/o all'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici adottando apposito atto motivato, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Le medesime competenze sono esercitate da chi sostituisce il Sindaco.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 15

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i Comizi per i Referendum nel rispetto dei principi di cui all'art. 8 del D. Lgs. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge e gli altri provvedimenti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo, secondo le modalità ed i principi di cui al capo II artt. 97 ss. del D. Lgs. 267/2000 e del D.P.R. 465/1998;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 20

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco deve essere certificato dal medesimo o accertato da una commissione di n. 5 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da cittadini estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio dalla ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

6. in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione ex art. 59 del D. Lgs. 267/2000 il vicesindaco sostituisce il Sindaco.

ART. 21

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza mediante deliberazioni collegiali.

2. La Giunta ha poteri di indirizzo generale, in attuazione della relazione programmatica comunicata al Consiglio Comunale, adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. Svolge attività di impulso e propositive nei confronti del Consiglio Comunale. Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. La Giunta compie tutti gli atti che ex art. 107, commi 1 e 2, rientrano nelle funzioni di governo e che non siano riservate dalla legge, dallo Statuto nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 22

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 4, di cui uno è investito della carica di vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni devono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 23

Nomina

1. Il vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, dell'avvenuta nomina il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 10 giorni gli Assessori dimissionari.

3. La procedura per la sostituzione degli Assessori deve iniziare, ai sensi dell'art.7 della L. 7.8.90, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, con la comunicazione di inizio del procedimento, seguita entro 5 (cinque) gg. dalle eventuali controdeduzioni dell'interessato, con provvedimento motivato da notificare al medesimo;

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e vincoli di coniugio.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 25

Competenze

1. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) stabilisce le aliquote di imposte e tasse e tariffe, elabora i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio interessato;

g) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) esprime il proprio parere sul conferimento delle relative funzioni al Segretario comunale;

i) costituisce l'ufficio comunale per le elezioni e quello per i referendum d'ambito comunale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'Ente, sentito obbligatoriamente il Segretario comunale e se diverso il Direttore generale;

m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale o, in mancanza, il Segretario comunale;

n) determina, sentito il Segretario comunale e i Responsabili dei Servizi, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

o) approva il PEG su proposta del Direttore generale, se previsto dal Regolamento di contabilità oppure il PRO.

ART. 28

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni. I pareri sono obbligatori ma non vincolanti.

ART. 35

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione gli atti che esplicito disposizioni legislative o temporanee e motivate dichiarazioni del sindaco o del responsabile del servizio dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità con richieste motivate dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento:

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato, può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo, assicurando ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti amministrativi, disciplinando il rilascio di copie previo pagamento dei relativi costi.

ART. 39

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le modifiche apportate annullano e sostituiscono i precedenti articoli approvati e pubblicati sul Burc - supplemento n. 22 del 2000.

Il Sindaco
Dr. Gennaro Paradiso